

## ALLEGATO A

### ***Relazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 41/2012 "Disposizioni per il sostegno dell'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano"***

#### **Premessa:**

Il vivaismo è uno dei settori produttivi dell'agricoltura toscana maggiormente dinamici che, con una superficie agricola utilizzata di poco meno di 6000 ettari, realizza circa un terzo della produzione lorda vendibile regionale. Le oltre 2000 aziende che esercitano in via esclusiva il vivaismo hanno, nel loro complesso, una significativa propensione all'export ed all'innovazione.

Il mercato dei prodotti vivaistici risulta articolato in molteplici segmenti specifici, in ragione dell'estrema varietà ed eterogeneità merceologica delle produzioni (piante vive).

Il settore è caratterizzato da una concentrazione aziendale (con poche aziende medio-grandi che detengono la maggioranza delle superfici coltivabili e moltissime piccole imprese, spesso a carattere familiare, con poca o pochissima superficie agricola utilizzata pro capite) prevalentemente incentrata sulla pianura pistoiense (quasi 1500 aziende che si "spartiscono" circa il 73% della superficie vivaistica dell'intera regione), dove costituisce attività economica di rilievo assoluto nell'economia locale da almeno un sessantennio. Significativa presenza anche in provincia di Grosseto e di Arezzo (entrambe con circa il 7,5% del totale regionale). Dal 2006 opera in provincia di Pistoia il distretto rurale vivaistico-ornamentale, istituito ai sensi della L.R. 21/2004, con la finalità dello sviluppo economico e territoriale del settore.

Un settore, quello vivaistico, che è chiamato a confrontarsi con la sfida del mercato globale, come dimostrano sia il crescente aumento dei prezzi dei terreni dedicati a tale attività, sia l'avvio di processi di delocalizzazione produttiva all'interno e fuori della stessa Toscana.

Peraltro si tratta di un'attività che ha un significativo impatto sulle risorse essenziali del territorio e sulle matrici ambientali (in primo luogo suolo ed acqua), chiamata quindi ad un'evoluzione all'insegna della sostenibilità ambientale da cui dipende la stessa sopravvivenza del comparto.

In considerazione della specificità del settore e della sua importanza nell'ambito dell'agricoltura regionale, nel 2012 è stata approvata la legge regionale n. 41 "*Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano*". La normativa si pone l'obiettivo di valorizzare in maniera organica ed unitaria la funzione economica, sociale ed ambientale dell'attività vivaistica e della realizzazione del verde urbano.

#### **Attuazione:**

Successivamente all'approvazione della legge regionale 41/2012 la Giunta regionale ha approvato il regolamento di attuazione previsto all'articolo 11 della stessa legge emanato con DPGR 25/R del 13/5/2014.

Il provvedimento contiene elementi rivolti a disciplinare aspetti rilevanti per l'esercizio dell'attività vivaistica. In particolare sono stati definiti i criteri per l'insediamento di aree vocate al vivaismo, la

loro superficie minima e le caratteristiche e i parametri massimi degli annessi agricoli ricadenti al loro interno. In riferimento alle tecniche agronomiche sono definiti i limiti e le caratteristiche per la realizzazione di coltivazioni di piante in contenitori.

Per una semplificazione delle procedure necessarie all'installazione di annessi per il vivaismo sono inoltre descritti i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione al Comune per la messa in opera di serre stagionali, serre temporanee semplicemente ancorate al suolo, ombrieri ed impianti di vasetteria.

Completa il Regolamento uno specifico articolo contenente i criteri generali per l'ammodernamento, la gestione e la sostenibilità delle superfici a verde, funzionali alla riqualificazione urbana e al miglioramento della qualità della vita nelle città.

Con le risorse rese disponibili sul Piano Regionale Agricolo e Forestale (PRAF) dal bilancio regionale sono stati posti in essere interventi legati alla promozione del settore vivaistico, in particolare la partecipazione finanziaria alla realizzazione del meeting internazionale "Vestire il paesaggio" svoltosi nel giugno 2013 a Pistoia.

Le aziende vivaistiche, al pari delle altre aziende agricole, hanno inoltre concorso alle diverse misure del PSR 2007/2013 della Toscana, fra le quali è importante segnalare il finanziamento di quattro Progetti Integrati di Filiera rivolti al settore vivaistico con un contributo pubblico di circa 5 milioni di euro per un investimento complessivo di circa 11 milioni.

Con riferimento alla semplificazione normativa per l'esercizio delle attività vivaistiche sono in particolare da segnalare le disposizioni contenute nella nuova norma sul governo del territorio (l.r. 65/2014) relativamente all'installazione di manufatti aziendali. Più precisamente sono state previste procedure che consentono la realizzazione di serre mobili, ovvero semplicemente ancorate al terreno, mediante comunicazione al Comune se permangono per un periodo sino a due anni o con SCIA per periodi superiori. Le serre fisse, a differenza della normativa precedente, possono essere realizzate previo permesso a costruire senza l'obbligo di presentazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMA).

Il quadro di attuazione della normativa si è completato, nell'agosto 2016 con l'approvazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della suddetta legge, contenente le disposizioni per la qualità del territorio rurale (Reg. 63/R/2016).

Con il Regolamento sono state specificate in dettaglio le procedure per l'installazione di manufatti aziendali di serre (mobili e fisse) previste in legge.

#### **Criticità:**

Una prima criticità è stata determinata dalla progressiva riduzione delle risorse regionali disponibili per la realizzazione delle diverse misure PRAF, che ha limitato la possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla L.R. 41/2012.

Come sopra ricordato, il settore ha comunque beneficiato delle misure di sostegno previste dalla programmazione PSR 2007/2013 e, per il nuovo ciclo 2014/2020 si conferma la vitalità del vivaismo toscano con la presentazione, da parte di imprese del settore, di alcuni progetti integrati di filiera ammessi a finanziamento per un contributo pubblico di circa 4,7 milioni di euro per un investimento complessivo di circa 10,6 milioni di euro.

Nei primi anni di applicazione della legge sono stati avviati due processi di profonda revisione normativa ed istituzionale che hanno interferito sull'attuazione della legge regionale 41/2012.

In primo luogo la fase di revisione e modifica della normativa sul governo del territorio, ex legge regionale 1/2005, definitivamente approvata il 10 novembre 2014 con la L.R. n. 65.

Altro elemento di rilievo è stato il processo di riordino delle funzioni provinciali, di attuazione della legge 56/2014, definitivamente normato dalla Regione Toscana con legge regionale 3 marzo 2015 n. 22.

Tale processo ha determinato l'interruzione delle modifiche ai Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) e di conseguenza non risultano ad oggi individuate specifiche aree vocate dagli strumenti provinciali.

La Provincia di Pistoia, al momento ha avviato il procedimento di revisione del proprio PTC, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 65/2014 (decreto Presidenziale 16 marzo 2016 n. 58) inserendo fra gli obiettivi l'individuazione delle aree vocate, come previsto dalla legge regionale 41/2012.

Analogamente i Comuni, nell'ambito dei loro strumenti urbanistici, non hanno potuto recepire indirizzi in ordine alle aree vocate per il vivaismo di cui alla L.R. 41/2012.

I Comuni, in base al comma 3 dell'art. 6 della LR 41/2012 sono tenuti a disciplinare il sistema del verde all'interno dei propri strumenti urbanistici, in attuazione dei contenuti del Regolamento attuativo e tramite specifiche norme tecniche di attuazione inserite nel regolamento urbanistico. Il medesimo art. 6 richiama espressamente il Regolamento attuativo della LR 1/05 n. 2R/2007 che detta le modalità e stabilisce i criteri di sostenibilità per l'introduzione della disciplina del sistema del verde urbano e di connettività urbana negli strumenti urbanistici comunali.

Con l'approvazione della legge regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio" che ha abrogato la LR 1/05, è stata disposta la vigenza dei regolamenti attuativi in essere fino alla predisposizione dei nuovi. Tra questi vi è anche il regolamento 2R/2009 fino al momento in cui non verrà approvato il nuovo regolamento che dovrà approfondire anche la tematica del verde urbano.

Questa fase di revisione della normativa sul governo del territorio che ha determinato qualche incertezza nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici da parte dei Comuni, ha fatto sì che il tema del verde urbano all'interno degli strumenti urbanistici comunali, non risultasse ancora adeguatamente approfondito secondo le disposizioni presenti nella LR 41/2012. Tuttavia, sempre in generale, si riscontra una maggiore attenzione al sistema del verde e alla sua qualificazione e valorizzazione anche in relazione agli insediamenti all'interno del territorio urbanizzato come definito dalla LR 65/2014.

### **Elementi informativi specifici**

*Adozione da parte dei Comuni degli atti volti a consentire la realizzazione di azioni di qualificazione funzionale ed ambientale nelle aree destinate alle attività vivaistiche (art. 13 comma 2 lettera a):*

In generale, negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dalla presenza di attività vivaistiche sono inseriti, a livello di Valutazione Ambientale Strategica, specifiche azioni di qualificazione funzionale e ambientale volte alla mitigazione o compensazione dei possibili effetti negativi dovuti alla presenza dell'attività vivaistica sul territorio.

*Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 "semplificazione delle attività amministrative relative all'esercizio delle attività vivaistiche:*

Nel 2011 le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale sono passate da ARPAT a Regione Toscana e si è resa necessaria una totale revisione di tutte le procedure.

Il 2012 è stato l'anno del cambiamento del Servizio Fitosanitario che ha visto l'inizio e la fine di due procedure ben distinte per la totale gestione del Registro Ufficiale Produttori (RUP) e per affrontare due grosse criticità come il pagamento della tariffa fitosanitaria e il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti vegetali ai sensi del D.lgs. 214/05.

Come prima cosa è stato riorganizzato l'archivio sul quale, ai sensi della L.R. 64/2011, tutte le aziende iscritte al RUP devono effettuare la conferma delle condizioni per le quali hanno ricevuto le autorizzazioni mediante il sistema informativo di ARTEA.

La razionalizzazione dell'archivio in attuazione della L.R. 64/2011 ha dato la possibilità di conoscere l'effettivo numero di iscritti al RUP ed il totale controllo sul pagamento della tariffa fitosanitaria.

Sempre ai fini della razionalizzazione e della riorganizzazione dei procedimenti è stata affrontata la criticità del passaggio delle istanze attraverso lo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP)

Considerato che l'attività autorizzatoria non riguarda esclusivamente le aziende di produzione (vivai) ma anche le aziende che importano prodotti vegetali da paesi terzi e imprese che commerciano prodotti vegetali speciali (patate tuberi e legname), e che l'apertura è condizionata all'ottenimento di tale autorizzazione e verificato che ciò avveniva dilatando i tempi anche oltre i 180 giorni si è vista necessaria la revisione di tutta la procedura.

Per ridurre i tempi di attesa, sempre nell'interesse del cittadino e nel rispetto dei tempi previsti dal procedimento amministrativo di cui al D.M. 12/11/2009 (90 gg.), con la L.R. 25/2012 è stato modificato l'art. 3 comma 2 della L.R. 64/2011 escludendo il passaggio dal SUAP delle domande di autorizzazione e delle altre comunicazioni al SFR per cui l'attività autorizzatoria è divenuta di esclusiva competenza del Servizio.

La L.R. 25/2012 è andata oltre, includendo due obiettivi importantissimi come la dematerializzazione, ponendo l'obbligo della presentazione on-line di tutte le istanze attraverso il Sistema Informativo ARTEA e contraendo notevolmente i tempi del procedimento amministrativo che adesso si sono attestati su una media di 40 gg.

Andando ancora oltre è stata inserita la procedura del "subentro totale" riguardante il passaggio dell'attività ai parenti entro il primo grado nel caso di cessione o eredità, concedendo l'autorizzazione in tempi ancora più veloci e mantenendo il codice identificativo necessario per la circolazione delle merci.

Dal 2013 è stata introdotta la procedura di "riconferma annuale" delle condizioni per le quali è stata concessa l'autorizzazione disciplinata ogni anno con decreto che consente di tenere aggiornato l'archivio delle riconferme e gli elenchi delle specie coltivate dai singoli vivaisti, fondamentale ai fini della prevenzione di nuove avversità.

La riorganizzazione del rilascio delle autorizzazioni, inoltre, ha consentito di eliminare totalmente l'evasione del pagamento della tariffa fitosanitarie e ha ridotto il relativo contenzioso gestito dal Settore Politiche Fiscali e Sanzionamento Amministrativo.

*Misure integrative per incentivare il rimodernamento degli spazi verdi delle Città (art. 13 comma 2 lettera c).*

In generale si riscontra che i Comuni che stanno redigendo i nuovi strumenti urbanistici in base alla legge 65/2014, stanno ponendo particolare attenzione al territorio urbanizzato e alla sua qualificazione e in quest'ottica stanno sperimentando anche l'applicazione di specifiche norme volte a bilanciare e riequilibrare il rapporto tra insediamenti e spazi verdi.